

 Atto di Consiglio	Mobilità Sostenibile e Infrastrutture	N. Proposta: DC/PRO/2025/8
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L 'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI EX ART .19 DELLA LR 30/98, ALL'AGENZIA DELLA MOBILITÀ S .R.M. SRL, PER LE FINALITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO IN FASE DI ESERCIZIO DI CUI ALL 'ART.35 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL 'INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA PER IL COLLEGAMENTO TIPO "PEOPLE-MOVER" FRA L'AEROPORTO G.MARCONI E LA STAZIONE DI BOLOGNA CENTRALE E AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER IL PERIODO DAL 2028 AL 2034.		

La Giunta propone al Consiglio la presente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- il Comune ed il Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC di Bologna hanno sottoscritto in data 4 giugno 2009, in esito a procedura a evidenza pubblica, una convenzione avente per oggetto la concessione di progettazione, costruzione e gestione di un'infrastruttura di trasporto rapido di massa per il collegamento tipo "people-mover" fra l'Aeroporto G. Marconi e la Stazione di Bologna Centrale (Rep. 207330/09 - successivamente integrata e modificata con atto Rep. 212474/15 tra Comune e Marconi Express Spa successivamente subentrata a CCC ai sensi dell'art.4 della convenzione originaria);
- la L.R. 30/98, all'art. 19, stabilisce che le province e i comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale provinciale, un'agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale (Tpl) di loro competenza. Essa esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore, con particolare riguardo - ai fini della presente convenzione - ai compiti di controllo dell'attuazione dei contratti di servizio e a ogni altra funzione assegnata dagli enti locali;
- il sistema di trasporto "People Mover" rientra nella fattispecie di quanto indicato all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 422/1997 che recita *"Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale "*;
- il sistema Tpl regionale e locale è definito dalla LR 30/98, all'art. 3, che al comma 2 lett. c) indica *"reti, servizi autofilotranviari e sistemi di trasporto rapido a guida vincolata di superficie e sotterranei, quali tram-metro, metropolitana e simili"* fra i quali rientra il people-mover di cui alla Concessione;
- sono nella competenza del Comune, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 30/98, tutte le

funzioni in materia di trasporti non espressamente riservate alla Regione, in quanto tale servizio è svolto interamente nel suo territorio;

- secondo quanto approvato con deliberazione consiliare P.G. n. 26199/2003 è stata costituita l'Agenzia della Mobilità S.R.M., per lo svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 19, 32, 33 e 34 della L.R. 30/98, con riferimento ai servizi urbani, di bacino e interbacino di Trasporto Pubblico Locale (TPL) autofiloviari afferenti alla città di Bologna e al suo bacino provinciale;

- all'Agenzia SRM, mediante apposita Convenzione sottoscritta in data 16 dicembre 2003 e successivamente mediante Accordi attuativi sottoscritti in data 27 febbraio 2004 e in data 19 dicembre 2007, sono state delegate tutte le funzioni inerenti il TPL provinciale, con l'eccezione della pianificazione e dell'istituzione dei servizi;

- la convenzione del 23 aprile 2014 che attualmente regola i rapporti tra SRM e gli Enti soci, approvata con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Bologna P.G. n. 313631/2013, Odg 155/2014 del 3 marzo 2014, avente per oggetto *"SRM Srl: convenzione avente a oggetto l'affidamento di funzioni alla società e l'esercizio del controllo sulla medesima"*, al punto 13.02 prevede che *"qualora uno degli enti convenzionati intenda affidare a SRM lo svolgimento di una propria attività, funzione/servizio si obbliga a richiedere agli altri enti, prima dell'adozione del proprio provvedimento, un parere positivo"* non disciplina la gestione del People Mover;

- la convenzione Rep. 210464 del 11 maggio 2012 (riguardante la gestione specifica del Piano sosta e servizi complementari alla mobilità) tuttavia già ipotizzava, circa il people-mover, che sulla scorta di quanto già avviato per l'approfondimento degli sviluppi della gestione della sosta e dei servizi/attività a essa complementari, l'amministrazione comunale avrebbe formalizzato la costituzione di un gruppo di lavoro, del quale avrebbe fatto parte anche la SRM, il quale avrebbe rappresentato il nucleo operativo di gestione della Concessione, spettando successivamente alla SRM il compito di gestione del relativo contratto di servizio, a fronte di specifico compenso per l'attività svolta;

- il Comune, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 della Concessione relativa al People Mover, ha inteso esercitare i poteri di vigilanza e controllo con la collaborazione dell'Agenzia della Mobilità S.R.M. Srl come consentito dalla legge regionale e dallo Statuto;

- con nota prot. SRM 146 del 10 febbraio 2021, al termine dell'istruttoria congiunta tra SRM e Comune di Bologna, l'Agenzia formalizzò la proposta tecnica ed economica relativa alla sottoscrizione di un'apposita convenzione tra Comune ed SRM relativamente al conferimento di funzioni di supporto dell'Agenzia nella gestione del contratto del People Mover;

- ai sensi dell'art. 13.02 della citata Convenzione tra gli Enti Soci del 23 aprile 2014 la suddetta convenzione tra Comune e SRM per la gestione del contratto del People Mover fu anticipata alla Città metropolitana di Bologna in qualità di sottoscrittore della convenzione del 2014 tra i Soci, per la resa del previsto parere (Fascicolo 7.3.3/1/2021 del 15 febbraio 2021);

- con Delibera di Giunta P.G. 88176/2021 fu quindi approvato lo schema di Convenzione tra Comune ed SRM avente per oggetto la definizione delle attività in capo alla SRM connesse al contratto del "People-mover" sottoscritto dal Comune di Bologna e dalla Marconi Express s.p.a.- MEX;

- la sopra citata Convenzione, sottoscritta con Rep. 219 di SRM del 04/03/2021, è scaduta il 31/12/2023 e le parti hanno proceduto ad una attenta ricognizione dei contenuti e dei risultati attesi, in vista del suo rinnovo;
- con la nuova Convenzione oggetto del presente provvedimento il Comune di Bologna intende attribuire ad S.R.M., con particolare riferimento all'art.19 della L.R. Emilia Romagna n.30/98 ed ai poteri di vigilanza e controllo di cui all'art.35 del contratto di Concessione del People Mover citato in premessa, le funzioni ed attività aggiornate così come declinate nella convenzione stessa allegata, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale; a tal fine, visto quanto previsto dall'art.15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), mentre il Comune di Bologna manterrà al suo interno il ruolo del RUP (responsabile unico di progetto), SRM provvederà alla nomina al suo interno del Responsabile di procedimento per la fase di esercizio del sistema People Mover, con riferimento al presidio delle funzioni ad essa attribuite;
- ai sensi dell'art.1 del suo Statuto infatti l'Agenzia SRM è organizzata ed operante in conformità al modello in *"house providing"* di cui all'ordinamento comunitario ed italiano ed è soggetta alla direzione e coordinamento degli Enti soci, che ne approvano gli strumenti gestionali e finanziari; non si tratta pertanto di un soggetto terzo rispetto al Comune ma di un organismo che opera alla stregua dei propri uffici ;
 - al fine di regolamentare gli aspetti operativi relativi ad adempimenti ed obblighi contrattuali in fase di esercizio del Concessionario, è inoltre in corso, in contraddittorio con il Concessionario stesso, la stesura di un "Accordo Operativo" che terrà anche conto del nuovo ruolo assunto da SRM con la sottoscrizione della presente convenzione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla sottoscrizione della convenzione tra SRM e il Comune di Bologna fino al 31/12/2034 avente per oggetto l'attribuzione delle funzioni ex art.19 della L.R. 30/98 all'Agenzia della mobilità S.R.M. srl, per le finalità di vigilanza e controllo in fase di esercizio di cui all'art.35 del contratto di concessione di progettazione, costruzione e gestione di un'infrastruttura di trasporto rapido di massa per il collegamento tipo "People-Mover" fra l'Aeroporto G.Marconi e la Stazione di Bologna Centrale (Rep. 207330/09 e 212474/15 del Comune di Bologna).

Dato atto che il quadro di spesa complessivo per dare copertura contabile di quanto sopra a partire dalla data della sottoscrizione della convenzione fino al 31 dicembre 2034 corrisponde a 940.000,00 euro (comprensivo di IVA al 22%), ossia 94.000,00 euro all'anno per ognuno dei 10 anni di durata della convenzione;

Rilevato che:

nel Bilancio di previsione 2025 - 2027 e, coerentemente, nel Piano Esecutivo di Gestione è prevista la spesa annuale di euro 94.000,00 lordi per il servizio in oggetto per gli anni 2025, 2026, 2027, al Capitolo U36620-055 alla voce "Corrispettivo ad SRM per la gestione dei contratti di servizio";

occorre invece autorizzare la spesa per gli anni dal 2028 al 2034 ai sensi dell'art. 42 co.2 lett. l) D.Lgs. 267/2000.

Inteso quindi autorizzare la spesa complessiva di euro 658.000,00 oneri fiscali compresi a carico dei Bilanci dal 2028 al 2034;

ai sensi dell'art. 3 della convenzione in oggetto, il corrispettivo annuale potrà essere

oggetto di un eventuale aggiornamento previo adeguamento degli stanziamenti del bilancio comunale laddove necessario e previo contraddittorio tra le parti ;

Dato atto che la suddetta convenzione avente ad oggetto la delega di funzioni amministrative, non è inserita nel programma triennale dei beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 in quanto si applica la normativa regionale speciale sopra richiamata attinente le funzioni specifiche da conferirsi alle Agenzie della mobilità (L.R. 30/98) ed in sua attuazione lo Statuto e la Convenzione tra gli Enti Soci (Comune e Città Metropolitana) che regolano il controllo dell'Agenzia da parte dei Soci stessi.

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

Su proposta del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, congiuntamente al Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità.

Sentite le Commissioni Consiliari competenti

DELIBERA

1) DI APPROVARE la convenzione tra SRM e il Comune con validità dalla sottoscrizione fino al 31/12/2034 avente per oggetto l'attribuzione delle funzioni ex art.19 della L.R. 30/98 all'Agenzia della mobilità S.R.M. srl, per le finalità di vigilanza e controllo in fase di esercizio di cui all'art.35 del contratto di concessione di progettazione, costruzione e gestione di un'infrastruttura di trasporto rapido di massa per il collegamento tipo "People-Mover" fra l'Aeroporto G. Marconi e la Stazione di Bologna Centrale (Rep. 207330/09 e 212474/15 del Comune di Bologna).

2) DI AUTORIZZARE la spesa complessiva di euro 658.000,00 (comprensiva di IVA al 22%) pari ad euro 94.000,00 lordi all'anno per gli anni 2028-2034, al Capitolo U36620-055 alla voce "Corrispettivo ad SRM per la gestione dei contratti di servizio - servizio rilevante agli effetti dell'I.V.A." e di dare mandato al Dirigente competente di effettuare gli impegni di spesa al capitolo sopra citato .

3) DI DARE ATTO che per garantire quanto sopra indicato, la spesa per gli anni 2025, 2026, 2027 ammonta ad euro 282.000,00 e trova copertura nel Bilancio di previsione 2025-2027 e nel Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 come segue: Missione 10, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 03, corrispondente al Capitolo U36620-055 alla voce "Corrispettivo ad SRM per la gestione dei contratti di servizio - servizio rilevante agli effetti dell'I.V.A.".